



Sentenza n. 283/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24128** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

AUGRUSO Antonio, (C.F. GRSNTN66A07D218V), nato a Curinga (CZ) il 7 gennaio 1966, ivi residente via Antonino Anile n. 4, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Accademie Vibonesi n. 2 presso lo studio dell'avv. Domenico Sorace (C.F.: SRCDNC60R16I350P – Pec: avvdomenicosorace@pec.it), da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;

BARBIERI Attilio, nato a Roma il 16/09/1958, residente in Sperlonga (LT), via Tacito nr. 10 - c.f. BRBTTL58P16H501R,

rappresentato e difeso dal Vice avvocato generale avv. Ettore Figliolia dall'avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro avv. Ennio Antonio Apicella, e dell'avvocato dello Stato avv. Lorenzo D'Ascia, giusta autorizzazione al patrocinio ex art. 44 del R.D. 1611/1933 rilasciata dall'avvocato generale dello Stato avv. Gabriella Palmieri Sandulli, con provvedimento prot. 391298 del 12 giugno 2024, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Segreteria dell'avvocato generale (PEC segreteria.particolare@mailcert.avvocaturastato.it).

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025 uditi per la Procura il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, per il convenuto Antonio Augruso l'avv. Sorace Domenico e per il convenuto Attilio Barbieri l'avv. Domenico Figliolia.

FATTO

1. Con atto depositato in data 23.12.2024, la Procura regionale citava in giudizio Antonio Augruso e Attilio Barbieri, chiedendone la condanna al pagamento in favore della Regione Calabria della somma complessiva di euro 35.510.000,00, oltre accessori di legge e spese di giustizia.

L'azione prendeva avvio dalla notizia della Guardia di Finanza del 20.4.2021, per il danno subito dell'amministrazione a seguito di un accordo transattivo, con il quale la Regione Calabria ha risarcito la società Calabria Ambiente spa per €

39.961.000,00.

La vicenda nasceva dalla stipula di una convenzione per la progettazione, costruzione e gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi urbani denominato “Calabria Nord” tra l’Ufficio del commissario delegato per l’emergenza ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria e la ATI, poi confluita nella società di progetto Calabria Ambiente spa; convenzione poi integrata – per la difficoltà nell’individuazione dei siti – con un atto aggiuntivo.

A seguito di un contenzioso, la Calabria Ambiente spa in data 24 gennaio 2005 attivava la procedura di arbitrato, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 21 della Convenzione, in ragione dell’impossibilità di realizzare gli impianti di trattamento rifiuti per la reiterata variazione, da parte dell’appaltante, dei siti scelti, chiedendo la risoluzione del contratto e risarcimento per diverse voci a titolo di danno emergente e lucro cessante (per complessivi € 19.904.240,80 oltre altre richieste di risarcimento).

La Procura evidenzia che la domanda arbitrale veniva notificata alla presidenza del Consiglio – dipartimento della Protezione civile la quale evidenziava l’infondatezza delle pretese di Calabria Ambiente spa, come poi prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato nelle difese della presidenza del Consiglio in sede arbitrale, riassumibili sommariamente nei seguenti punti:

- il collegio arbitrale era privo di titolo giuridico per decidere la

	controversia in quanto riguardava un servizio pubblico,	
	rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo;	
	- la costituzione dell'organo arbitrale era avvenuta in violazione	
	della legge n. 109/1994 (dPR n. 554/1999, artt. 150 e ss.);	
	- mancata notifica della domanda ad un controinteressato;	
	- la convenzione e l'atto aggiuntivo erano invalidi perché	
	sottoscritti dal dirigente responsabile del settore rifiuti	
	dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti,	
	privo di poteri di rappresentanza, e non dal commissario	
	straordinario, l'unico soggetto legittimato alla sottoscrizione,	
	non delegabile ad altri;	
	- profili legati all'avvenuto esercizio del diritto di recesso (con	
	estinzione di ogni altro obbligo), alla localizzazione degli	
	impianti (dovuta anche alla opposizione delle realtà locali),	
	alla rilevanza di eventi indipendenti dalle parti, alla corretta	
	imputazione delle somme richieste (perché non dovute o	
	duplicati di voci già indicate), nonché inadempimenti	
	contestati alla stessa Calabria Ambiente spa.	
	Nel mese di maggio 2007, il collegio arbitrale depositava il lodo	
	che, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava	
	la risoluzione della Convenzione del 20 ottobre 2000 e del	
	successivo atto aggiuntivo del 18 dicembre 2001 per colpa	
	dell'amministrazione convenuta, condannando il commissario	
	delegato per l'emergenza ambientale nel settore dello	
	smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria al	

pagamento in favore di Calabria Ambiente spa della somma pari ad € 30.430.985,42, oltre interessi legali, spese legali nella misura del 60% e spese di funzionamento del collegio arbitrale nella misura del 60%.

In particolare, il lodo riteneva sussistere la giurisdizione dell'organo arbitrale in ragione della clausola compromissoria (art. 21), nonché la regolare nomina degli arbitri e l'autonomia della clausola rispetto alla convenzione di cui si era contestata la efficacia e validità; quanto, poi, alla validità della convenzione stessa veniva richiamato il potere di sottoscrizione proprio del profilo professionale dirigenziale in ragione non di una delega commissariale, ma dell'ordinario riparto di competenze gestionali e organizzative.

Il lodo superava altresì le varie eccezioni ed argomentazioni della presidenza del Consiglio, anche di merito, accogliendo parzialmente le domande e rigettando la pretesa di Calabria Ambiente spa di rimborso della somma di € 22.090.207,00, pari al compenso forfettario spettante alla Cecchini C. s.r.l., socio operativo.

Calabria Ambiente Spa impugnava il lodo presso la Corte di appello di Roma, chiedendo la riforma parziale dello stesso con riferimento al capo che rigettava la posta risarcitoria e alla parte che non riconosceva la rivalutazione monetaria ma solo gli interessi; l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva nel giudizio, proponendo a sua volta appello incidentale secondo le

indicazioni ricevute dalla presidenza del Consiglio – dipartimento della Protezione civile, chiedendo anche la sospensione dell'esecutività della pronuncia.

La Corte di appello accoglieva l'istanza cautelare con l'ordinanza del 14 febbraio 2008, affermando che *“i motivi dell'appello incidentale non appaiono prima facile privi di serio fondamento, riguardo questioni obiettivamente controvertibili (tra le quali la mancanza di valida clausola compromissoria); ad una valutazione comparativa degli opposti interessi delle parti, l'esecuzione provvisoria della sentenza potrebbe arrecare alla parte appellante incidentale un pregiudizio non lieve obbligandola a corrispondere immediatamente alla controparte (la cui natura giuridica di società di progetto ex art. 37 quinquies lege n. 109/1994 legittima peraltro perplessità in ordine alla durevole idoneità del suo patrimonio a garantire un eventuale debito di restituzione) somme di elevatissimo importo che potrebbero risultare in tutto o in parte non dovute in caso di accoglimento del gravame”*.

Nelle more del giudizio di impugnazione, l'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria cessava la sua attività a decorrere dal 1° gennaio 2013 (a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo, del 22 marzo 2012), con l'effetto che il Dipartimento Politiche Ambientali della Regione Calabria subentrava nelle competenze e funzioni dell'ufficio commissariale governativo e in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi, come da ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo della Protezione civile.

Con nota del 31 luglio 2013, inviata tra gli altri all'avvocatura regionale (dirigente, avv. Paolo Arillotta) e al Dipartimento presidenza (capo dipartimento avv. Francesco Zoccali), il direttore generale del Dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione Calabria, Bruno Gualtieri, rappresentava difficoltà nell'attività ricognitiva del contenzioso, e di aver sollecitato l'Avvocatura dello Stato a trasmettere informazioni; inoltre il 3 dicembre 2013, nella relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività, agli stessi destinatari evidenziava criticità nel passaggio del contenzioso dall'Ufficio Commissariale al Dipartimento Ambiente della Regione, risultando pendenti 300 controversie.

La Procura rappresentava che con nota n. CTZ/0016758 del 25 marzo 2014 – indirizzata, tra gli altri, al presidente della Regione Calabria, all'Assessorato Ambiente e all'Avvocatura generale dello Stato – il dipartimento della Protezione civile aveva segnalato, con riferimento al contenzioso con Calabria Ambiente Spa, che la causa era stata rinviata all'udienza del 22 aprile 2014 per la precisazioni delle conclusioni e che il dipartimento della Protezione civile, a seguito della cessazione della situazione emergenziale in attuazione dell'ordinanza n. 57/2013, era diventato estraneo alla suddetta controversia, stante la successione universale della regione in tutti i rapporti attivi e

passivi della gestione Commissariale.

Pertanto, la Procura rappresentava che nel corso dell'indicata udienza, l'Avvocatura generale dello Stato dichiarava l'evento interruttivo (*"L'avv. Barbieri conclude per il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip Protezione Civile – in forza dell'art. 1, comma 422 della L. 147/2013"*, cfr. doc. 8, all. 4 Procura) e la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'avvenuta successione universale della Regione, con ordinanza depositata in segreteria in data 8 ottobre 2014 (doc. 8, all. 3, Procura), disponeva l'interruzione del giudizio al fine di consentire il proseguimento dello stesso nei confronti della Regione Calabria, Assessorato politiche ambientali.

La Procura contabile riferiva, dunque, che l'avvocato dello Stato titolare del fascicolo, Attilio Barbieri, nulla comunicava alla Regione Calabria né prima dell'udienza, né dopo l'avvenuta ordinanza di interruzione e che, pertanto, il giudizio non veniva riassunto né da Calabria Ambiente Spa, né dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, determinando così il passaggio in giudicato del lodo. A questo punto seguiva la notifica di atto di pignoramento presso terzi a Ubi banca spa (istituto di credito tesoriere della Regione Calabria) per € 59.942.383,95, oltre interessi, e il successivo accordo transattivo tra la suddetta società e la Regione, con cui veniva concordato il pagamento dilazionato della somma di €

39.961.589,30, così avvenuto:

N. prov	Data	n. ordinativo	data	Importo
7391	21.06.19	14184	21.06.19	21.000.000,00 €
8688	24.08.22	720	26.08.20	3.792.317,86 €
7218	13.07.21	17899	15.07.21	3.226.905,66 €
7218	13.07.21	17900	15.07.21	1.980.776,48 €
7739	12.07.22	16890	13.07.22	325.155,85 €
7739	12.07.22	16891	13.07.22	4.084.681,40 €
7739	12.07.22	16892	13.07.22	90.162,75 €
10149	17.07.23	20184	20.07.23	666.040,76 €
10149	17.07.23	20185	20.07.23	3.833.959,24 €
			Totale	39.000.000,00 €

Negli indicati fatti e nella spesa che ne era derivata, la Procura regionale intravedeva le condizioni per agire in punto di responsabilità e, pertanto, notificava un invito a dedurre all'avvocato dello Stato Barbieri e a coloro che, a vario titolo, erano stati destinatari della citata nota del 25 marzo 2014 tramessa dal dipartimento della Protezione civile.

A seguito delle deduzioni e di ulteriore attività di indagine era emerso che la nota del 25 marzo 2014 era stata trasmessa dal capo Dipartimento presidenza, avv. Zoccali, all'Ufficio di Gabinetto del presidente, che l'aveva girata al Dipartimento Ambiente, il quale, a sua volta, l'aveva inviata all'Unità di Progetto Rifiuti, struttura appositamente istituita proprio al fine di gestire la fase di transizione dalla gestione Commissariale a

quella Regionale, con l'incarico di effettuare ricognizione del contenzioso, di cui era responsabile l'ing. Antonio Augruso e al quale veniva, pertanto, esteso l'invito a dedurre.

Veniva altresì invitato a dedurre l'avv. Arilotta, responsabile dell'ufficio legale, il quale tuttavia forniva prova di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla pendenza del contenzioso "Calabria Nord", neppure indirettamente.

All'esito di siffatta istruttoria, la Procura azionava il giudizio di responsabilità nei confronti dell'avvocato dello Stato Barbieri e del responsabile dell'Unità progetto rifiuti, ing. Antonio Augruso, prospettando una responsabilità ripartita nella misura del 50% ciascuno.

In punto di diritto contestava ai convenuti di aver causato un ingente danno erariale alla Regione Calabria derivante dalla mancata riassunzione del giudizio incardinato presso la Corte di appello di Roma per la riforma del lodo arbitrale del 24 maggio 2007, consentendo il passaggio in giudicato del suddetto lodo e la conseguente perdita di ogni possibilità di ottenere la riforma della pronuncia arbitrale sfavorevole per la Regione Calabria.

Pertanto, veniva contestato un danno da perdita di *chance*, che troverebbe consistenza nel giudizio prognostico sul buon esito del giudizio di appello estinto, rappresentato dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare di sospensione degli effetti del lodo emessa dalla Corte di appello di Roma "*e, comunque, a fronte della sommaria delibazione sul merito della controversia in*

quanto la Regione non solo non si è costituita volontariamente in giudizio ma non lo ha nemmeno riassunto nei termini dopo l'interruzione dello stesso" (pag. 33 della citazione).

Sotto il profilo normativo la Procura richiama:

- il d.p.c.m. del 12 settembre 1997 sull'emergenza rifiuti in Calabria;

- la nomina del commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992;

- la successiva cessazione dello stato di emergenza e dell'attività del commissario in data 31 dicembre 2012 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 22 marzo 2012);

- l'ordinanza n. 57 del 2013 del Capo dipartimento della Protezione civile con cui è stato disposto, art.1, che dal 1° gennaio 2013 la Regione Calabria - Assessorato alle politiche Ambientali sarebbe stata amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione e, art. 2, che, per i fini di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente era il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi;

- la legge di stabilità n. 147/2013, che aveva previsto, art. 1, comma 422, che *"alla scadenza dello stato di emergenza le*

amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4 ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5 bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati".

In detta cornice normativa si sarebbe pertanto collocata, secondo la prospettazione di parte erariale, la successione universale tra il commissario delegato ed il Dipartimento ambiente della Regione Calabria, con conseguente subentro di quest'ultimo in tutti i contenziosi pendenti e, per il combinato disposto degli artt. 299 e 300 del c.p.c., con specifico riferimento al caso in esame, non essendosi costituita in giudizio la regione ed avendo la presidenza del Consiglio-dipartimento della Protezione civile eccepito il venir meno della gestione commissariale, il giudice di appello, in attuazione dell'art. 110 del codice di procedura civile, ha disposto con ordinanza

l'interruzione del processo al fine di consentire il proseguimento dello stesso, con l'effetto che sarebbe stata possibile la riassunzione del giudizio entro tre mesi *ex art. 305 c.p.c.* (sul punto la citazione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 1992, secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui la parte non è costituita in giudizio, l'interruzione non è automatica, ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa e, da ciò l'esistenza di un obbligo del difensore-mandatario di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa della parte da lui rappresentata con decorrenza del termine per riassumere).

Il danno erariale contestato, dunque, è stato direttamente correlato al giudizio prognostico dell'accoglimento della domanda introdotta nel giudizio di appello poi interrotto e, partendo da tale presupposto, la Procura indicava le ragioni per le quali le eccezioni prospettate con l'atto d'appello avrebbero trovato accoglimento e precisamente:

- incompetenza degli arbitri e nullità del lodo (richiama le sentenze della Corte di appello di Roma che hanno dichiarato la nullità dei lodi arbitrali emessi a definizione dei paralleli contenziosi sorti con la società Tec SPA nella gestione del Sistema integrato di gestione dei rifiuti denominato "Calabria sud", che ha escluso la possibilità di ricorrere ad arbitrato già dalla lettura della clausola di cui

all'art. 21);

- insussistenza dell'inadempimento colpevole del concedente nella mancata realizzazione del termovalorizzatore;
- insussistenza dell'inadempimento colpevole del concedente per la mancata individuazione dei siti ove realizzare gli impianti di raccolta e selezione dei rifiuti;
- erronea quantificazione dell'importo risarcitorio (veniva riconosciuto un risarcimento pari a circa € 30.000.000,00, quando invece nella domanda di arbitrato era stato chiesto un risarcimento di circa € 19.000.000,00).

Sotto il profilo causale, la Procura riteneva detto danno ascrivibile all'ing. Antonio Augruso, il quale, con gravissima negligenza, pur consapevole della pendenza di una controversia così importante, *“non si è adoperato per tempo, effettuando le dovute comunicazioni all'Ufficio legale, in modo da consentire al giudizio pendente di arrivare a sentenza, impedendone l'estinzione”* (cfr. pag. 49).

In particolare, risulterebbe provato a carico dell'Augruso che il dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Gualtieri Bruno, aveva provveduto a girare la nota prot. CTZ/0016758 per due volte all'Unità organizzativa di progetto “rifiuti”, istituita in seno al Dipartimento con la delibera 568 del 13 dicembre 2012 della Giunta Regionale per gestire la fase post-emergenziale con il passaggio delle competenze dall'amministrazione commissariale; una prima volta

direttamente dalla presidenza del Consiglio – dipartimento della Protezione civile in data 25 marzo 2014 e una seconda volta in data 3 aprile 2014 dalla pec del Capo di Gabinetto del presidente della Regione Calabria, che aveva ricevuto la nota su trasmissione del dipartimento della presidenza, diretto dal dott. Zoccali.

Inoltre, tra le incombenze dell'Unità rientrava anche la gestione del contenzioso derivante dall'attività del commissario straordinario sull'emergenza rifiuti, considerate:

- la citata delibera di Giunta Regionale n. 568 del 13 dicembre 2012;
- la nota prot. 97865 del 20 marzo 2014 del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Bruno Gualtieri, che affidava all'unità Organizzativa di progetto "Rifiuti" l'attività afferente al contenzioso facente capo all'ex Ufficio Commissariale e, in particolare, dell'attività di ricognizione dei fascicoli processuali trasmessi dall'Avvocatura dello Stato;
- la relazione predisposta dall'ing. Augruso, che tra i compiti dell'Unità di progetto "Rifiuti" prevedeva il *"sovrintendere al notevole contenzioso lasciato in eredità dal Commissario Delegato"*;
- la responsabilità della gestione ed utilizzo della PEC assegnata al settore e, ciò nonostante, con grave negligenza, il convenuto Augruso, non si attivava per effettuare la dovuta comunicazione all'Ufficio Legale regionale e, comunque,

restava completamente inerte.

Veniva altresì contestata una condotta inescusabilmente negligente dell'avvocato dello Stato Barbieri, quale procuratore della parte costituita.

In particolare, richiamate le norme del codice di rito comune e la sentenza n. 136/1992 della Corte costituzionale, la Procura regionale contestava all'avvocato Barbieri di non aver contattato la regione successivamente alla cessazione della gestione commissariale, né di aver mai comunicato alla stessa l'ordinanza di interruzione del processo, che conteneva un termine perentorio per la riassunzione.

Trattandosi di un danno da perdita di *chance*, al fine della sua quantificazione, venivano indicate le possibilità di accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Avvocatura, sulla base del giudizio prognostico, quantificabili nella misura del 90% di quanto corrisposto a seguito della transazione.

Quanto al contributo causale la Procura ha ritenuto che la compartecipazione sia stata paritaria tra le condotte contestate ad Antonio Augruso e all'avvocato dello Stato Barbieri.

2. Con memoria del 14.6.2024 si costituiva in giudizio Antonio Augruso, il quale offriva la propria ricostruzione dei fatti e formulava plurime ed articolate eccezioni in punto di diritto come di seguito indicate.

1) Inesistenza del danno erariale, quale conseguenza del mancato smistamento della pec del 25.3.2014, poiché il danno

non sarebbe stato prodotto dalle vicende legate alla mancata trasmissione della mail di posta elettronica, quanto a pregressi inadempimenti della gestione Commissariale connessi all'ubicazione dei siti.

2) Irrilevanza della mancata riassunzione del giudizio a seguito di interruzione rispetto al danno erariale. Il convenuto contestava la ricostruzione della Procura sull'esito vantaggioso che il giudizio riassunto avrebbe avuto, argomentato sulla vicenda parallela del lodo TEC s.p.a. (considerato che in quel caso non vi era volontà di demandare il contenzioso alla competenza arbitrale e le nomine erano state fatte con riserva, a differenza del caso di cui si discute).

Richiamava le responsabilità dell'ufficio del commissario sulla scelta dei siti (mancanza di VIA) che la Procura non aveva considerato in ragione del dissenso della popolazione locale.

Veniva poi evidenziato il rischio nel successivo giudizio di un accoglimento di tutte le domande, anche quelle rigettate dal lodo (richiamava sul punto proprio il caso TEC, posto che a seguito dell'annullamento del lodo la domanda giudiziaria azionata risultava essere molto maggiore).

3) Inesistenza del danno erariale a carico del bilancio regionale – Inammissibilità ed infondatezza della domanda. Secondo la difesa tutte le somme erogate a Calabria Ambiente proverrebbero, per la causale, dagli introiti della Contabilità Speciale CS 2762, a suo tempo aperta a favore del commissario

delegato per l'emergenza ambientale, quindi a carico del bilancio della Protezione civile Nazionale (nel decreto n. 7391/2019, recante tra l'altro liquidazione della prima rata di € 21.000.000,00 euro, si dichiara: "*senza alcun onere su risorse ordinarie del bilancio regionale*").

4) Estraneità della regione rispetto alla mancata riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma. Inesistenza di ogni ragione di responsabilità amministrativa.

Il convenuto eccepiva la mancata comunicazione dell'interruzione del giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato alla regione e alla Protezione civile e, sul punto, richiamava gli obblighi del codice deontologico forense e la giurisprudenza sull'obbligo di informare l'assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute fino all'insediamento di un nuovo difensore (così CNF, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023; sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020; sentenza n. 7 del 26 marzo 2019 e, nello stesso senso Cass. SS.UU. sentenza n. 2755 del 30.01.2019 e 18 ottobre 2019, n. 26614).

5) Insussistenza di relazione causale tra nota dipartimentale del 25.3.2014 ed omissione riassuntiva, poiché solo l'ordinanza del 29.9.2014, comunicata in data 8.10.2014, rendeva noto l'evento interruttivo, da cui gli adempimenti e, pertanto, la nota non avrebbe attinenza con la mancata riassunzione. Inoltre, sulla conservazione della difesa tecnica erariale richiamava le pronunce rese al tempo (*ex multis*, Tar Calabria, n. 680/2014;

Corte Appello Cz, n. 1250/2016, Tribunale Catanzaro, ordinanza 23.11.2016) e anche la nota dell'avvocatura della Regione.

Inoltre, la stessa Avvocatura aveva richiesto oltre al difetto di legittimazione passiva anche l'accoglimento delle conclusioni (indice della non univocità della legittimazione) e nel caso TEC la Corte di appello non dispose l'interruzione del giudizio e riconobbe l'ultrattività della legittimazione erariale e della sua difesa tecnica (questioni definite solo successivamente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/2016).

Veniva, poi, evidenziato che l'assunto secondo cui la regione – ove edotta – si sarebbe costituita è contraddetto dalle sue stesse indicazioni laddove aveva rappresentato all'Avvocatura di Stato e alla presidenza del Consiglio la mancanza di legittimazione passiva (cfr. All. 1, 2 e 3 alla memoria) e richiamava casistica che aveva interessato la Regione.

Infine, veniva rappresentato che la nota del 25.3.2014 era indirizzata all'Avvocatura di Stato e solo per conoscenza alla Regione.

6) Inesistenza dell'ipotesi di responsabilità' del convenuto poiché la nota del 25.3.2014 – priva dell'evidenza della rilevanza della questione – non sarebbe giunta né a lui, né agli uffici, come evidenziato dalla mancata protocollazione della nota da parte dei vari destinatari della Regione. Inoltre, eccepiva che nel passaggio di consegne con la responsabile del tempo, dott.ssa

Costantino Elvira, nell'elenco dei contenziosi, contenuto nella nota n. 110567 del 31.03.2014 e successiva del 5.5.2014 non risulta quello contestato.

L'interessato ha, inoltre, sostenuto lo stato di difficoltà organizzativa dell'Ufficio, le problematiche legate alla connessione internet (cfr. pagg. 74-76) e quelle sulla protocollazione (a differenza della nota indicata, altri documenti avevano ricevuto un protocollo); ancora, ha evidenziato l'anomalia della trasmissione della nota anche a mezzo posta ordinaria a due funzionarie (Cimellaro e Lo Faro, ma non al capo Ufficio).

7) Eccepiva, poi, l'esimente specifica dei deficit strutturali e funzionali e l'assenza di alcuni soggetti dal novero delle incolpazioni (nello specifico degli uffici governativi e dirigenti/dipendenti della Regione).

8) Prospettava l'indisponibilità tecnica dell'allegato alla pec del 25.3.2014, contestando che non è possibile verificare né l'originalità del documento informativo, né la sua genuinità, nonché incongruenze sugli orari di trasmissione/ricezione della pec.

9) Assumeva l'inesistenza di rapporto di causalità tra omessa lavorazione della pec del 25.3.2014 e il danno erariale e la mancanza di colpa grave ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 20/1994.

10) Eccepiva la prescrizione.

Rispetto a tale eccezione veniva argomentato che il *dies a quo*

dovrebbe coincidere con lo spirare del termine, in data 08.01.2015, di riassunzione del giudizio o con l'adozione del decreto n. 7391 del 21.6.2019, che ha quantificato in maniera condivisa il debito regionale, stabilendo i termini dell'accordo o, ancora, con la formazione del debito, ovvero il lodo approvato in data 16.5.2007.

Infine, nel lamentare lo squilibrio della ripartizione del danno tra i soggetti ritenuti responsabili, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda o, in via subordinata, di ridefinizione della percentuale a lui ascrivibile, articolando richieste istruttorie di acquisizioni documentali.

3. Con memoria del 16.6.2024 si costituiva in giudizio Attilio Barbieri, che richiamava i fatti contestati ed opponeva in punto di diritto i seguenti elementi.

1) Sulla conoscenza da parte della regione della pendenza del contenzioso, sulla carenza assoluta del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata e l'evento dannoso.

La difesa richiamava il contenuto della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 settembre 2021 nella controversia su opposizione a precetto, da cui si desume il dovere/onere in capo alla regione di acquisire la piena conoscenza anche del contenzioso di interesse per il presente giudizio e sul punto richiamava la nota prot. CTZ/0016758 del 25 marzo 2014 del dipartimento della Protezione civile, con cui la regione veniva edotta della pendenza del processo, nonché la giurisprudenza

contabile sulla conoscenza legale della successione tra enti ex art. 110 c.p.c. a seguito di pubblicazione della novella legislativa.

Richiamava inoltre la conoscenza del contenzioso *de quo*, visto l'addebito al 50% del dipendente regionale, e lo stato di confusione dell'amministrazione regionale; aspetti che evidenziano contraddittorietà ed incompatibilità dell'accusa, trattandosi di due profili di responsabilità che non possono coesistere.

2) Sulla insussistenza dell'ultrattività del mandato difensivo dell'avvocato dello Stato evidenziava che il disposto del comma 1 dell'art. 1728 c.c. è norma di natura eccezionale (*ex plurimis*, Corte dei conti, sezione giur. Toscana, 31 marzo 2025 n. 44; Cassazione, Sez. Lavoro, 25 febbraio 2013, n. 4648/2013) concerne solo il mandato contrattuale e non quello *ex lege*, pertanto l'ultrattività del mandato varrebbe soltanto nell'esclusivo interesse dell'Ente che ha perduto la capacità giuridica e di agire, non nell'interesse del soggetto che gli succede.

In merito richiamava sentenza n. 8/2016 (*"il subentro dell'ente ordinariamente competente investe in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica"*).

3) Sul soggetto tenuto alla notificazione-comunicazione del provvedimento giudiziale di interruzione del processo, la difesa

sosteneva che a ciò sarebbe stata tenuta Calabria Ambiente e non l'Avvocatura.

4) Sulla inopponibilità del lodo arbitrale alla regione e sulla possibilità di riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'appello, l'interessato riteneva che, stante la mancata conoscenza, la regione avrebbe dovuto riassumere il giudizio seppur tardivamente al momento della esecuzione, dimostrando, conseguentemente, di non aver avuto la possibilità di conoscere l'evento interruttivo.

Secondo la difesa, la mancata riassunzione sarebbe dipesa da una autonoma determinazione della *governance* regionale che non ha inteso subentrare all'Amministrazione statale nella fase emergenziale e *post* emergenziale in violazione della vigente normativa, richiamando sul punto alcune sentenze del contenzioso instaurato.

5) Sulla esperibilità dell'impugnazione straordinaria del lodo arbitrale, la difesa sosteneva che la regione avrebbe potuto contrastarne le statuizioni attivando l'opposizione di terzo ex artt. 404 e 831 c.p.c., con la conseguenza che l'accordo transattivo solutorio avrebbe finito per costituire un'opzione libera e consapevole dell'amministrazione regionale, ascrivibile alle proprie responsabilità gestionali.

6) Sulla infondatezza dell'opposizione regionale ex art. 615 c.p.c. al precetto attivata dalla regione nei confronti della Società Calabria Ambiente e respinta in modo definitivo dalla Corte di

appello di Catanzaro, venivano indicate le omissioni argomentative rispetto alla estraneità regionale alla procedura arbitrale, e quindi al contraddittorio ivi svoltosi, limitandosi la difesa a rivendicare l'estraneità della regione alla pretesa sostanziale inerente al subentro nella fase emergenziale.

7) Sulla insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'avvocato dello Stato e sulla inconfigurabilità della violazione contestata, contrastante altresì con il diritto sovranazionale, argomentava sulla portata applicativa limitata della sentenza della Corte costituzionale n. 136/1992 richiamata dalla Procura.

Veniva richiamato l'art. 1 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a tenore del quale ogni determinazione interferente con il patrimonio (quale sarebbe la condanna per danno erariale) deve essere fondata su una puntuale base legale e deve presentare i caratteri della proporzionalità e della prevedibilità e l'eventuale condanna sanzionerebbe nel caso di specie una presunta omissione che non troverebbe fondamento in alcuna norma di legge, né precedente giurisprudenziale.

8) Sulla intervenuta prescrizione dell'azione, la difesa eccepiva che trattandosi di perdita di *chance*, il momento iniziale andrebbe ravvisato tre mesi dopo l'interruzione del giudizio, disposta con ordinanza depositata l'8 ottobre 2014, quindi l'8 gennaio 2015, a fronte del quale la notifica dell'invito a dedurre del 7 giugno 2024 sarebbe tardiva; sul punto richiamava la

giurisprudenza secondo cui l'*exordium praescriptionis*

dell'azione erariale prende avvio "*dalla data in cui l'ente*

danneggiato ha avuto contezza dell'illecito" (Corte Conti, sez.

giurisd. Sicilia, nn. 13/24 e 64/24; Corte Conti, sez. giurisd.

Lombardia, nn. 71/24, e 168/24). Dunque, il momento iniziale

coinciderebbe con la data in cui l'ente (Regione Calabria) è

venuto a sapere che, a causa di quella omissione, non avrebbe

potuto più esercitare la riassunzione del giudizio, ossia quando

Calabria Ambiente ha notificato alla regione prima il lodo in

formula esecutiva (in data 18 dicembre 2015), poi l'atto di

precetto (in data 12 luglio 2016) o, al più tardi, al 9 maggio 2019,

quando la regione ha manifestato la volontà di accettare la

proposta transattiva avanzata (con PEC del 30 aprile 2019)

dall'altra parte in lite e assunto l'obbligo di pagamento con

relativa rateizzazione o, comunque, quando con atto regionale

n. 234 del 6 giugno 2019 è stato disposto di allocare 21 milioni

di euro per il pagamento della prima rata della transazione.

9) Sulla erronea valutazione dell'altissima percentuale di

probabilità di rigetto della domanda risarcitoria di Calabria

Ambiente, il Barbieri richiamava le stesse difese di Augruso

sull'esito del giudizio TEC s.p.a.; peraltro rappresentava che la

domanda di Calabria Ambiente non era limitata a 19 milioni di

euro.

10) Sulla nullità dell'atto di citazione per modificazione

dell'accusa rispetto all'invito a dedurre, la difesa rappresentava

che erano stati modificati elementi sostanziali (addebito di responsabilità dal 30% al 50%).

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e infondata.

4. In data 23.6.2025 il convenuto Augruso depositava ulteriore documentazione.

5. All'udienza dell'8 luglio 2025 la Procura prendeva posizione rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in sede di costituzione.

Per i convenuti, gli avvocati Sorace e Figliolia si riportavano ai propri scritti, argomentando rispetto ai rilievi formulati dalla Procura in udienza.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In via pregiudiziale, l'eccezione sollevata dal convenuto Barbieri di nullità della citazione per modificazione del *quantum* di addebito rispetto all'invito a dedurre è infondata.

L'invito a dedurre offre, infatti, una rappresentazione sufficientemente chiara degli addebiti e sebbene, poi, la citazione, evidentemente all'esito delle deduzioni formulate dagli interessati, si attesti su differenti percentuali di ripartizione del danno, ciò non può essere considerato causa di nullità dell'atto introduttivo.

Sul punto è dirimente osservare che la previsione dell'art. 87 c.g.c. dispone la nullità della citazione quando non vi sia

“corrispondenza tra i fatti di cui all’art. 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell’invito a dedurre”, col che appare evidente come non sia richiesta un’identità perfetta tra i due atti, quanto una mera “corrispondenza” tra “fatti” della citazione ed “elementi essenziali” dell’invito.

In altri termini, la fattispecie contestata (non a caso la norma parla espressamente di “fatti”) nei due atti deve essere la medesima nei suoi elementi essenziali – e non in ogni singolo aspetto – al fine di tutelare il corretto esercizio di una compiuta difesa espletabile in fase preprocessuale e poi in sede contenziosa e tale esigenza, nel caso di specie, appare senz’altro soddisfatta, giacché la diversità di contenuto tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione in termini di differente percentuale del danno imputabile, seppur non vi è dubbio che possa poi esitare in una maggiore quantificazione dell’addebito, nondimeno appare estranea alla dinamica dei fatti ritenuti forieri del pregiudizio erariale in contestazione tanto sotto il profilo della condotta causale, quanto sotto quello dell’elemento soggettivo, pertanto detta diversità non può in alcun modo essere ritenuta causa della non “corrispondenza” prevista dalla norma in commento come meritevole di nullità dell’atto di citazione.

7. Tanto deciso in via preliminare, considerata la complessità dei fatti oggetto di causa e la differente posizione professionale rivestita dai due convenuti, nel merito il Collegio ritiene di

condurre il proprio esame considerando la condotta esigibile in relazione ai doveri di servizio propri della funzione che ciascun interessato era chiamato a svolgere, in uno alla valutazione che conseguentemente occorre fare, sia sotto il profilo causale che dell'elemento psicologico, con quella che la Procura regionale ha ritenuto causa di danno erariale.

7.1 A questa stregua, seguendo la linea temporale delle condotte contestate, viene in rilievo la posizione dell'avvocato dello Stato, difensore della gestione commissariale facente capo al dipartimento della Protezione civile, al quale la Procura imputa di non aver mai contattato la Regione Calabria, pur avendo l'obbligo giuridico di farlo, per informarla dell'interruzione del processo al fine di consentire la tempestiva riassunzione del giudizio o, comunque, di concordare con la stessa la dichiarazione da rendere in udienza.

Così delineata, appare evidente come il punto centrale sul quale la contestazione poggia attiene agli obblighi che incombono sul difensore costituito in giudizio a seguito della intervenuta successione nel processo per il venir meno della parte assistita, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Nel caso in esame, alla luce di quanto evidenziato in narrativa, non pare vi possano essere dubbi sul fatto che si sia trattato di un fenomeno di successione tra enti a seguito della cessazione dell'organo commissariale, riguardo alla quale l'art. 1, comma 422, della legge n. 147/2013 aveva, infatti, stabilito che "Alla

scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile”.

Con riferimento a tale situazione di fatto, la Procura ha richiamato, a sostegno dell'ipotesi di addebito, le disposizioni degli artt. 299 c.p.c. (*ante modifica del 2024 “Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis”) e 300 c.p.c. (“Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”).*

Pertanto, a seguito dell'evento interruttivo (previsione normativa del subentro della regione nei rapporti attivi e passivi, con conseguenziale perdita della capacità di stare in giudizio della gestione commissariale) era possibile la relativa dichiarazione del procuratore costituito e ciò, osserva il Collegio, si è

realmente verificato, poiché l'Avvocatura dello Stato, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2014, ha fatto presente il venir meno della gestione commissariale per effetto dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, deducendo, pertanto, l'estraneità alla causa dell'Amministrazione resistente, e la necessità di proseguire il processo nei confronti del successore con contemporanea estromissione dal giudizio della presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione civile (cfr. ordinanza d'interruzione del giudizio, all. 12 alla notizia di danno).

A seguito di tale passaggio processuale, il procedimento veniva interrotto, con la conseguente potestà di riassunzione entro tre mesi prevista dall'art. 305 c.p.c.

Secondo la Procura regionale, pur a fronte dell'intervenuta cessazione della gestione commissariale e dell'evento interruttivo del processo, il difensore per essa costituito, ossia l'avvocato dello Stato, non avrebbe potuto spogliarsi dei doveri professionali richiesti a tutela dell'avente causa.

Ciò, ha sostenuto la Procura regionale, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1710 e 1728 c.c. in rapporto alle norme processuali e alla sentenza della Corte costituzionale n. 136/1992.

Trattasi della pronuncia con la quale il giudice delle leggi ha opinato nel senso che, nell'ipotesi dell'art. 300 c.p.c.,

l'interruzione del giudizio non si consegue in maniera automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa, sicché la sopravvivenza (o ultrattività) della rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si può spiegare *“in funzione della esigenza (avuta di mira dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa dichiarazione”*. La sentenza evidenzia che siffatto obbligo, anche se non esplicitato nell'art. 300 c.p.c., trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel combinato disposto dell'art. 1728, comma primo, c.c. e dell'art. 1710 c.c. *“A tenore dei quali “quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta” [come nel caso di fallimento] “del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo” (art. 1728 c.c.): ed a lui di conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato (art. 1710 c.c.). Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli (art. 111 c.p.c.)”*; il giudice delle leggi ha, inoltre, specificato come *“L'esistenza di un obbligo siffatto del difensore-mandatario di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo*

agli aventi causa dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, è stata del resto già ritenuta anche dalla Corte di Cassazione”.

A questa stregua, ritiene il Collegio di dover in aggiunta considerare l’ordinanza della Consulta n.151 del 24 maggio 2000, che con riferimento non più all’ipotesi di fallimento, ma alla morte della parte, ha ribadito “*che, in definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza n. 136 del 1992, la necessaria correlazione tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, attesta l'esistenza dell'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza - avuta di mira dal legislatore - di tutelare gli eredi della parte colpita dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato; che pertanto l'ipotetica incuria del procuratore, che abbia omissso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti, in quanto l'obbligo dell'osservanza delle norme in esame è di per sé idoneo a garantire l'invocata tutela”.*

A tali direttrici si è conformata la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l'art. 300 c.p.c. deve appunto trovare il suo referente normativo sul piano sostanziale nel disposto degli artt.

1728 e 1710 c.c., per effetto dei quali, quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo, specificando che *“a lui, di conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato, perciò assolvendo al dovere di informazione che nel caso di mandato processuale, ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli. Sicché costoro ben possono riassumere il processo interrotto a prescindere dalla vicenda sostanziale inerente alla loro successione, usufruendo al riguardo di un congruo spatium deliberandi, rappresentato dal termine perentorio di sei mesi, concesso dalla norma; e, per converso, valutare con il procuratore del loro dante causa l'opportunità di comunicare o di notificare l'evento interruttivo alle altre parti, ed in quale momento farlo. Ed, infine, ed in conseguenza delle considerazioni fin qui svolte, la Corte deve ribadire il proprio precedente orientamento, peraltro del tutto consolidato, secondo cui nell'ipotesi di evento interruttivo (morte o perdita della capacità) relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore e dichiarato dal medesimo in udienza, la normativa ricavabile dal combinato disposto degli art. 300, commi 1° e 2° e dell'art. 305 cod. proc. civ., concernente la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, va interpretata non già in funzione della conoscenza effettiva o solo legale che gli eredi o gli*

altri soggetti legittimati alla prosecuzione abbiano di tale evento;

bensì nel senso che in ogni caso il termine semestrale di cui all'art.

305 decorre automaticamente dal giorno in cui il procuratore

costituito per la parte deceduta ha dichiarato in udienza o

notificato alle altre parti il verificatosi evento” (Cass. 4203/2001).

Alla luce del quadro normativo sin qui delineato e dei principi

giurisprudenziali parimenti enunciati, si può in sintesi dunque

affermare che il difensore costituito del *dante causa*, ossia colui

che dotato dello *ius postulandi* e della conoscenza tecnica della

materia, in ragione del pregiudizio che la sua inattività potrebbe

arrecare all’avente diritto, è senz’altro tenuto a farsi carico delle

comunicazioni idonee a rendere edotto l’avente causa della

posizione processuale a lui intestata e per la quale, con la

propria dichiarazione in udienza, ha dato avvio all’interruzione;

interruzione che, come evidenziato dalla giurisprudenza,

determina, giova ribadirlo, il decorso del termine per la

riassunzione sin dalla dichiarazione resa, ciò

indipendentemente dalla conoscenza (effettiva o legale)

dell’evento da parte dei legittimati.

Va da sé che siffatto dovere professionale, che all’evidenza si

traduce in un indubitabile dovere di servizio se guardato

nell’ottica di una fattispecie di responsabilità erariale, prescinde

dalla natura del rapporto che lega il difensore con il proprio

rappresentato.

Infatti, a nulla rileva la circostanza che l’avvocato costituito sia

espressione del libero foro, oppure sia parte di un rapporto di dipendenza organica con la pubblica amministrazione, come appunto nel caso dell'avvocato dello Stato.

Ciò che in quest'ambito assume, infatti, rilievo è la "tecnicità" del rapporto che, con le sue immanenti regole professionali permeate da norme procedurali estremamente rigorose, impone il rispetto di tempistiche serrate e con termini perentori tanto da comportare, in caso di inosservanza, conseguenze preclusive ed estintive del diritto di agire in giudizio a tutela del bene della vita che si ritiene danneggiato.

Non possono, pertanto, trovare accoglimento le argomentazioni difensive del convenuto Barbieri secondo cui l'avvocato dello Stato non sarebbe soggetto alle regole proprie del mandato, in quanto, a ben vedere (ed in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza citata), gli adempimenti discendono non tanto dal titolo della rappresentanza del *dante causa* (*ex lege* o in forza di mandato professionale), quanto dall'attività difensiva posta in essere dal procuratore costituito, che con il suo agire "tecnico" ha determinato l'evento interruttivo e i potenziali effetti decadenziali ed estintivi ad esso conseguenti.

Peraltro, in tali casi, la giurisprudenza di Cassazione citata indica che la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio, "*va interpretata non già in funzione della conoscenza effettiva o solo legale che gli eredi o gli altri soggetti legittimati alla prosecuzione abbiano di tale evento*", ma automaticamente

dal giorno in cui il procuratore costituito ha dichiarato in udienza l'evento.

Dunque, ben si comprende come il difensore-dichiarante della parte perita sia onerato delle necessarie comunicazioni in ordine all'evento interruttivo verso quanti appaiono portatori di situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela.

Sopra s'è accennato al fatto che l'applicazione di tali regole prescinde dalla qualità di avvocato dello Stato rivestita dal soggetto chiamato a svolgere la rappresentanza in giudizio.

Infatti, a fronte del diverso titolo legittimante, procura alle liti per il difensore di libero foro e legittimazione generale *ex lege* – art. 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 – per l'Avvocatura dello Stato, gli adempimenti prospettati dalla Procura regionale a cagione della contestazione erariale e dei quali si è dato sin qui conto, non v'è dubbio che debbano valere nel caso di specie, atteso che, come in precedenza rammentato, siffatto generale obbligo di iniziativa a tutela dell'avente causa deve comunque “trovare il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel combinato disposto dell'art. 1728, comma primo, c.c. [...] e dell'art. 1710 cod. civ.” (cit. sentenza Corte cost., n. 136/1992); ciò in quanto “la soppressione *ex lege* di un ente pubblico con la successione allo stesso di un altro ente, come nella specie, dà luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica (Cass. 3 ottobre 1998, n. 9822; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 25 marzo

1999, n. 2846; Cass. 8 giugno 1999, n. 5629; Cass. 6 novembre 2005, n. 21378)” (Cass. 30/08/2007, n. 18306; cfr. Cass. 31/07/2025, n. 22104).

In definitiva, dunque, sul piano della condotta omissiva del convenuto Barbieri pur a fronte dei doveri di servizio che era invece tenuto ad osservare, ritiene il Collegio che in detta inattività possano ravvisarsi i profili di grave negligenza fondatamente posti dal requirente contabile a supporto dell’azione risarcitoria così esercitata.

7.2 Quanto alla posizione del convenuto Augruso, responsabile dell’Unità Progetto Rifiuti, istituita in seno al Dipartimento ambiente, osserva il Collegio che, come diffusamente riportato in narrativa, secondo la prospettazione di parte attorea, egli *“consapevole della pendenza di un contenzioso così importante non si è adoperato per tempo, effettuando le dovute comunicazioni all’Ufficio legale, in modo da consentire al giudizio pendente di arrivare a sentenza, impedendone l’estinzione”, nonché “avrebbe da subito dovuto adoperarsi con puntualità e massima diligenza per garantire la prosecuzione del giudizio”* (cit. pag. 49).

Ora, al netto delle difese del convenuto sulla effettiva conoscenza della pec in data 25 marzo 2014 e 3 aprile 2014 – che viene dallo stesso contestata in ragione di problemi legati al trasferimento di sede e al funzionamento del sistema informatico – e sul contenuto della nota ad essa allegata (relativa

solo al rinvio dell'udienza del 22 aprile 2014 per precisazione delle conclusioni), anche in questo caso occorre porsi il problema di individuare la condotta esigibile che sarebbe stato corretto osservare in relazione alle funzioni svolte e ai doveri di servizio ad esse connessi.

In proposito, il Collegio ritiene che le circostanze di fatto più volte enunciate, ovvero, da un lato, la successione *ope legis* della regione alla struttura commissariale e, dall'altro, l'esistenza di un contenzioso che coinvolgeva l'amministrazione regionale, rispetto al quale era stato comunicato un rinvio, non poteva che vedere nel responsabile della struttura organizzativa a ciò preposta come colui che avrebbe dovuto farsi carico di gestire le problematiche rientranti nella sua sfera di competenza, adoperandosi innanzitutto per l'acquisizione - mediante puntuali richieste agli altri uffici regionali che ne avessero potuto avere conoscenza - di ogni dato o elemento utile di valutazione delle vicende processuali sui contenziosi in corso, e, conseguentemente, valutarne l'incidenza sugli interessi regionali, assumere ogni più opportuna iniziativa a tutela degli stessi.

Da questo punto di vista, il Collegio non ritiene che possa considerarsi aderente ai canoni della diligenza professionale il comportamento di un responsabile di struttura organizzativa che sia risultato inerte rispetto ai sopra descritti doveri di servizio.

Pertanto, anche nei confronti dell'Augruso il Collegio intravede gli estremi di una condotta inescusabilmente negligente nel caso in esame, così condividendo l'impostazione accusatoria.

8. L'aspetto sul quale la Sezione invece diverge dalla tesi attorea riguarda l'elemento oggettivo del danno che, come più volte denotato nel corso della presente esposizione, sarebbe da ricondurre alla elevata probabilità, non colta, di sortire un giudizio favorevole dinanzi alla Corte d'appello di Roma nel contenzioso che avrebbe visto la regione opposta a Calabria Ambiente s.p.a. se non fosse intervenuta l'inopinata estinzione del procedimento.

Prima di ogni altra considerazione sul punto è, però, opportuno in generale chiarire che *“In materia di danno da perdita di chance da condotta omissiva la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “nel caso di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio ... il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato ... poiché l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere ... non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva o prognostica. Pertanto [...] l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che*

avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass., sez. III, sent. 25112 del 2017). E ancora “in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza, o “del più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. Posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass., sez. III, sent. 25112 del 2017)” (Sez. Lazio, n. 227/2024); la stessa sentenza, peraltro, ha evidenziato come tali principi siano pacificamente applicabili alla responsabilità amministrativo-contabile laddove venga contestata una condotta omissiva fondata sulla violazione degli obblighi e doveri di ufficio del pubblico dipendente, con l’effetto che la valutazione deve essere condotta “sotto la scorta del criterio prognostico secondo la nota regola del “più probabile che non” ai fini della valutazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale contestato”.

Con riferimento più specifico alla perdita di *chance* riferita all’attività forense, la consolidata giurisprudenza di legittimità

ha opinato nel senso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi verificare “se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, si è distinto anche tra "l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio"; mentre nella prima ipotesi "l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione", nella seconda ipotesi " il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” [...] Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla

*regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018)" (Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 24670/2024). Tale ultima pronuncia ha anche evidenziato la necessaria distinzione in tali situazioni tra un interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e un interesse primario, o presupposto, del creditore, evidenziando che mentre l'interesse strumentale connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle *leges artis* nella cura dell'interesse del creditore, l'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è intimamente connesso a quello strumentale già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto e nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la "vittoria della causa".*

A tale orientamento si è uniformata la condivisibile giurisprudenza contabile, in tema di danno da perdita di *chance*, che con particolare riferimento al profilo probatorio, ha chiarito come la fondamentale disciplina codicistica sull'onere della

prova a carico dell'attore (art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.) "assume rilevante validità nell'ambito processuale se, come nella specie, si tratta di peculiari ed innovative figure di danno (ad esempio: all'immagine, da perdita di chance, da disservizio, ecc.) che si discostano dai tradizionali parametri civilistici. Questa tesi è sorretta da pronunce della Corte di Cassazione secondo cui "La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi da condividere" (Sez. 3 d'appello, sent. n. 22376 del 10/12/2012), "l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Sez. 3 d'appello, sent. n. 11353 del 11/05/2010 e n. 4052 del 19/02/2009); "In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo

o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Sez. L., sent. n. 21544 del 12/08/2008)” (Terza Sez. Appello, sentenza n. 105/2017).

Dunque, in adesione al principio dispositivo che informa il giudizio di responsabilità, è senz’altro onere della Procura contabile fornire prova – nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata – dell’esistenza del danno e, dunque, della sua evitabilità laddove i convenuti avessero agito diversamente.

La Procura ha fatto in proposito leva sulla tesi secondo la quale le difese svolte dinanzi alla Corte d’appello di Roma, – se il giudizio d’interesse in questa fosse stato tempestivamente riassunto – avrebbero trovato sicuro accoglimento segnatamente con riguardo alla prospettata incompetenza degli arbitri a deliberare.

La Procura, infatti, rappresentava che il giudice di appello, nell’emettere il provvedimento cautelare, aveva evidenziato che *“i motivi dell’appello incidentale non appaiono prima facie privi di serio fondamento, riguardo questioni obiettivamente controvertibili (tra le quali la mancanza di valida clausola compromissoria)”* e che le conclusioni raggiunte in sede cautelare, sempre secondo il requirente contabile, *“di certo*

sarebbero state confermate ad esito dell'esame di merito" tenuto

conto della incompetenza degli arbitri e della nullità del lodo,

come sarebbe al riguardo dimostrato dalle *"due pronunce rese,*

sempre dalla Corte di appello di Roma, I Sezione Civile, sentenza

n. 5908/2014 e n. 5793/2014 emesse entrambe in data 1° luglio

2014, che hanno dichiarato la nullità dei lodi arbitrali emessi a

definizione dei paralleli contenziosi sorti con la società Tec SPA"

nella conduzione del Sistema integrato di gestione dei rifiuti

denominato "Calabria sud", in ragione dell'interpretazione *"della*

clausola di cui all'art. 21 del contratto stipulato tra le parti il 17

ottobre 2020" secondo cui *"tutte le controversie che possono*

sorgere nella durata della concessione o successivamente sulla

interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della

presente convenzione in ogni sua clausola saranno regolate

dall'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109".

Su tale presupposto la Procura riteneva che, essendo

sovrapponibili le questioni di diritto sottese alle motivazioni

delle pronunce, vi fosse *"la ragionevole certezza fondata sulla*

evidente e percentualmente incontestabile elevatissima

probabilità che nel giudizio in esame sarebbero state raggiunte le

medesime conclusioni con accoglimento dell'appello e

dichiarazione delle nullità del lodo" (cfr. cit. pag. 37-42).

In concreto, secondo il requirente, la prova dell'esistenza del

danno (da perdita di *chance*) risiederebbe in una oggettiva

sovrapponibilità del procedimento oggetto del presente giudizio

a quello in cui era parte la TEC s.p.a., che si partiva dalle stesse premesse, ma che è invece era esitato nella nullità del lodo dichiarata dalla Corte d'appello romana.

Dall'esame degli atti di causa, ritiene invece il Collegio che tale prospettata sovrapponibilità, portata a supporto della impostazione d'addebito quale prova del danno da perdita di *chance*, non possa essere condivisa.

È dato, infatti, constatare che nel giudizio cosiddetto TEC, la Corte di appello ha dichiarato la nullità del lodo, argomentando dapprima sulla efficacia della clausola compromissoria (poiché il testo della clausola “*non esprime [...] la volontà di deferire ad arbitri la definizione di eventuali future controversie ma soltanto la volontà di lasciare aperta la mera possibilità di un successivo eventuale accordo in tal senso*”) e poi accogliendo l'impugnazione sulla incompetenza degli arbitri, considerato che “*La declinatoria della competenza arbitrale è stata tempestiva e non è stata oggetto di rinuncia, atteso che è stata espressa, prima di ogni altra difesa, nel primo atto (27/05/2008) immediatamente successivo al ricevimento della notizia della volontà della s.p.a. T.E.C. di far ricorso agli arbitri ed è stata esplicitamente ribadita contestualmente e in via principale anche nell'atto di nomina del proprio arbitro e poi, di nuovo, nella propria difesa dinanzi al Collegio arbitrale*” (cfr. sentenza n. 5793/2014, doc. 390 fascicolo Augruso).

Parimenti, nell'altro giudizio di appello relativo sempre alla

T.E.C. s.p.a. e conclusosi con la sentenza n. 5908/2014 la Corte di appello, dopo aver ravvisato l'efficacia della convenzione rispetto alla contestata sottoscrizione da parte di un soggetto privo di poteri, ha motivato la declaratoria di nullità del lodo in quanto *“La declinatoria della competenza arbitrale è stata tempestiva e non è stata oggetto di rinuncia, attesa che è stata espressa, prima di ogni altra difesa, nel primo atto, notificato il 26.05.2008 [...]”* (cfr. doc. 391 fascicolo Augruso).

Le sentenze, infatti, indicano che il concedente declinava la competenza arbitrale sebbene *“successivamente in data 10.7.2008 pur mantenendo ferma la declinatoria, nominava il proprio arbitro”* (sentenza n. 5793/2014).

D'altra parte, lo stesso lodo n. 101 per il procedimento TEC (poi definito con la sentenza d'appello testé indicata) rappresentava che la presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di significazione e declinatoria della competenza del Collegio arbitrale del 27 maggio 2008, *“manifestava la volontà di non deferire la controversia alla cognizione degli Arbitri”* (all. 388 fascicolo Augruso).

Nel giudizio in esame, contrariamente a quanto ritenuto da parte attorea, non vi è stata invece da parte della pubblica amministrazione interessata alcuna contestazione sulla nomina del Collegio arbitrale nei termini indicati dalle sentenze del giudizio T.E.C. s.p.a.. In proposito, valga considerare che lo stesso lodo ha richiamato il verbale di accordo bonario

sottoscritto da Calabria Ambiente e dalla presidenza del Consiglio, dove le parti concordavano di procedere nel deferimento della controversia agli arbitri, nominando quelli di rispettiva competenza, ed ha inoltre puntualizzato che *“all’udienza del 16 maggio 2005 gli Avvocati delle parti hanno accettato senza riserva, anche per conto delle parti, la nomina degli arbitri”* (pag. 53-54 del lodo, cfr. doc. 5 fascicolo di Procura, sub all. 5).

In quel passaggio, peraltro, vi è sì un richiamo alla notifica di un atto di declinatoria della competenza arbitrale del 9.2.2005, ma è al contempo presente la specificazione che lo stesso non era in atti e che comunque lo si sarebbe dovuto ritenere superato dalla espressa manifestazione di adesione al collegio arbitrale, il tutto non senza contare, osserva il Collegio che, per un verso, in merito a detta declinatoria, la stessa Avvocatura dello Stato dichiarava di ignorare se la stessa fosse *“effettivamente consentita nello specifico”* (cfr. nota del 7.2.2005), per altro verso, che l’atto di declinatoria, non presente agli atti del procedimento arbitrale, era stato comunque notificato successivamente (9.2.2005) alla nomina incondizionata dell’arbitro effettuata dalla Protezione civile (27.1.2005); a questa stregua, infatti, il lodo con Calabria Ambiente spa ha, inoltre, chiarito che *“gli Arbitri risultano regolarmente nominati e il procedimento si è svolto senza contestazioni”* (pag. 55).

Ancora valga osservare per completezza espositiva come nell'indicato verbale sottoscritto il 27.1.2005, le parti avessero esplicitamente concordato di *“procedere nel deferimento agli arbitri della controversia tra loro insorta, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.”*, individuando *“i rispettivi arbitri di parte”* e conferendo *“loro mandato di provvedere di comune accordo alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente”* (doc. 395 fascicolo Augruso), poi effettivamente nominato in data 7.3.2005.

Nei documenti sin qui esaminati, il Collegio pertanto non rileva alcuna riserva sull'adesione al procedimento arbitrale da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, alla luce di tali elementi, il parallelismo logico-giuridico tra l'esito che ha avuto il giudizio T.E.C. s.p.a. in appello e quello che, ove coltivato, avrebbe potuto conseguire la vicenda di Calabria Ambiente s.p.a. – parallelismo che sorregge la richiesta di danno della Procura – da un lato, ad avviso del Collegio non trova riscontro in atti, dall'altro, costituisce una forzatura interpretativa che non tiene conto dei differenti dati di partenza (o meglio delle eccezioni strutturate dalle parti) ed incidenti sull'esito dei due giudizi.

Si osserva, peraltro, che l'ordinanza di sospensione dell'efficacia del lodo (altro argomento su cui la Procura basa la prova della perdita di *chance*) in ordine al *fumus boni iuris* richiamava i motivi di appello incidentale, che si facevano riferimento alla

“mancanza di valida clausola compromissoria”, ma che però la sentenza del giudizio T.E.C. 5793/2014 (a cui la Procura ha fatto espresso riferimento per le sue tesi) ha invece ritenuto essere efficace, in quanto espressione della *“volontà di lasciare aperta la mera possibilità di un successivo eventuale accordo in tal senso”*, volontà che nel caso in esame il Collegio non può escludere, giacché, a differenza di quanto ravvisato dalla Corte d’appello di Roma nel più volte menzionato giudizio TEC in ordine all’esistenza di preganti riserve sulla soluzione arbitrale tanto da determinarne la nullità, per quel che concerne il presente giudizio non risulta alcun elemento a supporto del prospettato parallelismo/sovrapponibilità sotto il profilo sin qui esaminato con il procedimento TEC.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni si può, pertanto, ritenere che la Procura non abbia fornito idonea prova del fatto che, con condotte diverse da quelle in realtà osservate, non vi sarebbe stato alcun danno, atteso che, sotto un profilo prognostico, non risulta provato che il giudizio di appello del lodo, ove tempestivamente riassunto, avrebbe determinato, secondo il principio del *“più probabile che non”*, la nullità del lodo.

Peraltro, atteso il tenore della domanda erariale e le difese articolate dai convenuti, non può non evidenziarsi che la perdita di *chance* lamentata quale danno subito deve necessariamente contemplare, ancorché *in nuce*, i possibili esiti del giudizio,

aspetto attinente direttamente all'esistenza del danno.

Orbene, sotto questo profilo il Collegio non può esimersi dall'evidenziare come le difese abbiano dato condivisibile rilievo al fatto che l'eventuale riassunzione avrebbe potuto portare anche ad esiti diversi dall'invocata declaratoria di nullità.

Infatti, il danno da perdita di *chance* sebbene non faccia riferimento ad un danno nel suo preciso ammontare, ma solo alla possibilità di evitarlo, non può esaurirsi – alla luce della giurisprudenza richiamata – nella mera possibilità di riassumere il giudizio (nel caso di specie), ma è necessario ancorare tale azione alla possibilità concreta – seppur in termini probabilistici o su base percentuale – di evitare comunque un danno (e dunque di ottenere una *utilitas*).

Non risulta provato che l'eventuale riassunzione avrebbe necessariamente determinato ciò.

D'altronde, la stessa Procura evidenzia come “*anche qualora la Corte di appello non avesse dichiarato la nullità del lodo per i motivi appena esposti, nell'esame del merito la stessa non avrebbe potuto fare a meno di rilevare l'assenza di colpa in capo alla gestione Commissariale nella mancata realizzazione del termovalorizzatore e degli impianti di stoccaggio, dovuti il primo al recesso esercitato dal concessionario ed il secondo a cause di forza maggiore, disponendo il pagamento soltanto degli importi dovuti a titolo di rimborso per le attività accessorie e di progettazione come da atto aggiuntivo*” (cfr. pagg. 48-49 della

citazione); affermazione in ogni caso priva di riscontro probatorio.

Peraltro, ove anche il lodo (a seguito di riassunzione) fosse stato dichiarato nullo, non avrebbe comunque precluso una successiva azione giudiziale, come avvenuto nel caso T.E.C. (cfr. doc. 415 e 416 delle difese Augruso, che evidenzia anche la maggior somma richiesta in tale giudizio).

In definitiva, non essendo provata l'esistenza di un danno a cui ancorare la perdita di *chance* oggetto di giudizio, la domanda è infondata e deve essere rigettata, risultando assorbite le altre questioni.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24128 del Registro di Segreteria:

- rigetta la domanda;
- liquida le spese di giudizio, da porsi a carico della Regione Calabria, nella misura di euro 3.000,00 oltre oneri di legge, per ciascuno dei convenuti.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 luglio-16 settembre 2025.

